Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 maggio 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'interno

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 12 MAGGIO 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale di Popoli:

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « D. Filomusi » di Tocco Casauria.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria presso l'ospedale « D. Filomusi » di Tocco Casauria.

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 04, in Chieti: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso il presidio ospedaliero « SS. Annunziata » di Chieti.

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale di L'Aquila: Concorso ad un posto di aiuto neuropsichiatra del servizio di neurofisiopatologia presso l'ospedale « S. Maria di Collemaggio » di L'Aquila.

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale di Teramo: Concorso a tre posti di medico assistente addetto all'ambulatorio antidroga presso il pronto soccorso del dipendente ospedale civile.

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 07, in Lanciano: Concorso ad un posto di primario laboratorista presso l'ospedale di Casoli.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 31, in Reggio Calabria: Concorso a tre posti di assistente della divisione di dermosifilopatia presso gli ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » di Reggio Calabria.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 4 « Comunità montana della Garfagnana », in Castelnuovo di Garfagnana: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario pediatra presso l'ospedale civile « S. Croce » di Castelnuovo di Garfagnana.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « FG/5 », in Manfredonia: Concorso a due posti di assistente di radiologia e fisioterapia presso l'ospedale « S. Camillo De Lellis » di Manfredonia.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/16 », in Monopoli: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « TA/6 », in Grottaglie: Concorso ad un posto di assistente di pediatria presso l'ospedale civile « S. Marco » di Grottaglie.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/4 », in Brindisi: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « A. Di Summa » di Brindisi.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/6 », in S. Pietro Vernotico: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « N. Melli » di S. Pietro Vernotico.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 24, in S. Bonifacio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso gli ospedali riuniti di Soave e S. Bonifacio.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 8, in Vicenza: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero stabilimento di Sandrigo.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 45, in Vercelli:

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 44, in Pinerolo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale « Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino », in Borgo Valsugana: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Borgo Valsugana.

Ospedale civile di Lanusei:

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Villa Sofia » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Ospedale « Cav. R. Apicella » di Pollena Trocchia: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Ospedale di Novara di Sicilia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

Ospedale civile « Montecchi » di Suzzara:

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi.

Ospedali « Gravina e Santo Pietro » di Caltagirone: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Concorso ad un posto di assistente della divisione per le malattie infettive.

Ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano:

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica dell'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Ospedale di circolo di Merate: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di ematologia, centro trasfusionale e immunoematologia.

Ospedale civile « S. Maria degli angeli » di Pordenone: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Maria Vittoria » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Ospedale « Luini Confalonieri » di Luino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « A.G.P. » di Teano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « M. Chiello » di Piazza Armerina: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Saronno: Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina.

Centro traumatologico ortopedico di Iglesias: Concorso a due posti di assistente medico di radiologia.

Ospedale « F.lli Parlapiano » di Ribera: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

Ospedali riuniti di Gragnano: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ospedale di Casalpusterlengo: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Luca » di Vallo della Lucania: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali di Giussano e Mariano Comense:

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso il presidio di Mariano Comense.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di O.R.L. presso il presidio di Mariano Comense.

Ospedale di Sapri: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Bolzano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Basso Ragusa Mario » di Militello Val di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Tolmezzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ospedale civile « B. V. delle grazie » di Latisana: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale ostetrico-ginecologico « S. Anna » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di chirurgia plastica presso il dipartimento di emergenza ed accettazione.

Ospedali riuniti di Sassari: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Rho: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Anna » di Como: Concorso ad un posto di primario di medicina generale (divisione B).

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di neurologia.

Ospedale di circolo « Predabissi » di Melegnano: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Antonio abate e R. La Russa » di Trapani: Concorso ad un posto di primario di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche.

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Frattamaggiore: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto ortopedico « G. Pini » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Biagio-Locatelli » di Clusone: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Ospedale « S. Leonardo » di Castellammare di Stabia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Montichiari:

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia.

Ospedale civile « P. Dettori » di Tempio Pausania: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Marta e S. Venera » di Acireale: Concorso ad un posto di assistente anestesista.

Ospedale di Monfalcone: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Ospedale maggiore di Modica: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Bolognini » di Seriate: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

Spedali civili di Brescia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale della Valle d'Aosta: Concorso a due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Ospedale « Sirai » di Carbonia: Concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Ospedale civile di Sondrio: Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Centro traumatologico ortopedico di Napoli: Concorso a quattro posti di assistente di laboratorio di analisi.

Ospedale « Maria SS. Addolorata » di Eboli: Concorso ad un posto di aiuto radiologo.

Ospedale civile di Sacile: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Ospedali di Gorgonzola e Melzo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « G. Di Guglielmo » di Bisaccia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Corona » di Garbagnate Milanese: Concorso ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica.

Ospedali riuniti di Bergamo:

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

Avviso di rettifica.

Ospedale « Vittorio Emanuele III » di Gorizia: Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 aprile 1981, n. 190.

Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione nazione mutilati ed invalidi civili	350.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	1.100.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra	1.200.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	300.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	700.000.000
Unione italiana ciechi	800.000.000
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti	900.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio	400.000.000

E' altresì assegnato, ai sensi delle disposizioni sopra citate, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, all'Ente nazionale protezione animali un contributo di lire 120 milioni.

Art. 2.

Al fine di sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, alle sottoindicate associazioni i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione nazionale combattenti e reduci	150.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	20.000.000
Istituto del nastro azzurro	50.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia	450.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	300.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100.000.000
Associazione nazionale ex internati	50.000.000
Associazioni nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	100.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	30.000.000
Associazione nazionale deportati politici in campi nazisti	30.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	10.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	50.000.000

Art. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti sono assegnati, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, alle sottoindicate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS)	300.000.000
Associazione bambini Down (ABD)	520.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM)	100.000.000

Art. 4.

Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetteranno annualmente una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1981 di complessive lire 16.320 milioni si provvede, quanto a lire 8.280 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 8.040 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 27 aprile 1981, n. 191.

Disposizioni in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui all'articolo unico della legge 4 luglio 1980, n. 325, è prorogato fino al 31 dicembre 1981.

Entro il 1° gennaio 1982 il Governo provvederà ad istituire ed attrezzare le mense obbligatorie di servizio previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, al fine di garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 11 maggio 1981, n. 192.

Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessità di organico Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — REVIGLIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 11 maggio 1981, n. 193.

Intervento straordinario a favore della pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un intervento straordinario a favore della pesca marittima, in attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino del settore, considerato anche che con il 31 dicembre 1980 sono scadute le misure di sostegno di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, anche per il primo semestre dell esercizio finanziario 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti.

L'erogazione del contributo sarà rapportata ai nuovi costi del gasolio, purché entro il limite di spesa di cui al successivo art. 3, avverrà con scadenza trimestrale ed avrà carattere di degressività.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

Art. 3.

All'onere di 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. **194.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 916 a 928, relativi alla scuola speciale per tecnici di audiometria, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria

Art. 916. — E' istituita, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per tecnici di audiometria che ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 917. — La durata del corso degli studi della scuola per tecnici di audiometria è di tre anni. L'indirizzo è teorico pratico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 918. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio di durata quinquennale o quadriennale integrato con il corso di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previsto per l'ammissione all'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 919. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i docenti della scuola.

Art. 920. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.

Art. 921. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Art. 922. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia degli organi e dei sistemi audio-fonoarticolari;
2) fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fonoarticolari;
3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
4) psicologia generale;
5) elementi di audiologia;
6) elementi di fonetica e linguistica.

2° *Anno*:

7) tecniche audiometriche I;
8) audiometria infantile;

9) neuropsichiatria infantile;
10) tecniche di esplorazione vestibolare;
11) audiometria di massa e prevenzione della sordità.

3° *Anno*:

12) tecniche audiometriche II;
13) patologia dell'udito, del linguaggio, dell'organo dell'equilibrio;
14) tecniche di protesizzazione acustica;
15) tecniche di audiometria obiettiva;
16) elementi di logopedia.

Art. 923. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nei reparti dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 924. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente e da due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a sua disposizione 10 (dieci) punti.

Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore dalla scuola, ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria.

Art. 925. — Per essere ammessi a frequentare il secondo e rispettivamente il terzo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo e rispettivamente del secondo anno.

Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 926. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni: la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 927. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Al funzionamento della scuola si provvederà con i proventi delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, e con eventuali elargizioni o contributi di enti o di privati.

Norma transitoria. — Coloro che abbiano già conseguito il diploma di tecnico di audiometria il cui corso di studi sia stato della durata biennale presso la scuola speciale dell'Università di Roma, possono ottenere la iscrizione al terzo anno per conseguire, previo superamento degli insegnamenti prescritti a tale 3° anno, il diploma di durata triennale con la discussione di una nuova tesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **195.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari

l'insegnamento di « endocrinologia ginecologica » muta la denominazione in quella di « endocrinologia ostetrica e ginecologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **196.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 340, 341 e 342, relativi alla scuola di specializzazione in chimica nucleare della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono così modificati:

Art. 340. — La scuola è retta da un direttore nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il direttore dura in carica due anni. Può essere riconfermato ed è coadiuvato da un consiglio direttivo costituito da quattro professori di ruolo di discipline chimiche impartite presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, designati dal consiglio di facoltà.

Art. 341. — Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria chimica e ingegneria nucleare.

Art. 342. — I corsi sono biennali e comprendono le seguenti materie:

1° *Anno*:

chimica nucleare generale;

almeno tre corsi semestrali con esercitazioni a scelta tra tutti i corsi elencati nell'articolo successivo.

2° *Anno*:

chimica nucleare applicata;

legislazione nucleare;

almeno tre corsi semestrali con esercitazioni, a scelta tra tutti i corsi elencati nell'articolo successivo.

Ogni anno gli allievi presentano il piano di studi prescelto che deve essere approvato dal consiglio direttivo.

All'art. 343, relativo alla medesima scuola, nell'elenco dei corsi semestrali con esercitazioni il corso di tecniche sul dosaggio delle radiazioni e sulle protezioni cambia la denominazione in quella di « tecniche sul dosaggio delle radiazioni » e nel medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nuovi corsi:

21) elementi di matematica statistica;

22) effetti biologici delle radiazioni;

23) radioprotezione in campo nucleare e medico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 3

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 maggio 1981.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 12 marzo 1981 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre marzo-aprile 1981 nella misura del 17,70% e che detto tasso è composto:

15,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 1,90% il tasso di riferimento è pari al 17,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2747)

DECRETO 6 maggio 1981.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981 con cui è stato fissato nella misura del 15,40% il costo medio della raccolta per il bimestre marzo-aprile 1981 e stabilita la commissione per l'anno corrente pari all'1,75%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,65% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65% per il bimestre maggio-giugno 1981.

Tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione risulta pari al 17,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

(2748) *Il Ministro*: ANDREATTA

DECRETO 6 maggio 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il quadrimestre maggio-agosto 1981 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979 registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale, si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista di fondi,

sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale si è stabilito che per il quadrimestre gennaio-aprile 1981 il costo di provvista è pari al 15,20% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,25 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 15,45% per il quadrimestre maggio-agosto 1981, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,45% per il quadrimestre maggio-agosto 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari al 2,05%.

In conseguenza il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il quadrimestre maggio-agosto 1981 si ragguaglia al 17,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2749)

DECRETO 6 maggio 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il quadrimestre maggio-agosto 1981 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale si è stabilito che per il quadrimestre gennaio-aprile 1981 il costo di provvista è pari al 15,20 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 15,45% per il quadrimestre maggio-agosto 1981, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,45% per il quadrimestre maggio-agosto 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari al 2,05%.

In conseguenza, per il quadrimestre maggio-agosto 1981, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni si ragguaglia al 17,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2750)

DECRETO 6 maggio 1981.

Costo effettivo per il bimestre maggio-giugno 1981 dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981 con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2751)

DECRETO 6 maggio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1981, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981 con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981 con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2752)

DECRETO 6 maggio 1981.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre maggio-giugno 1981, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica dei tassi di riferimento, con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno con le modalità previste dallo stesso articolo;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 16,75 % e che detto tasso è così composto:

a) 15% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 12 marzo 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1981 il costo della provvista è pari al 15,40% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 agosto 1980, è pari al 15,65% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 17,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2761)

DECRETO 6 maggio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981 con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981 con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari 15,45 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,45 % per il bimestre maggio-giugno 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 17,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2753)

DECRETO 6 maggio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981 con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 15 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981 con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2754)

DECRETO 6 maggio 1981

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1981, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981 con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981 con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,65% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65% per il bimestre maggio-giugno 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2774)

DECRETO 6 maggio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 12 marzo 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1981 il costo della provvista è pari al 15,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,70%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 17,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2757)

DECRETO 6 maggio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1981, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il succesivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 12 marzo 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1981 il costo della provvista è pari al 15,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,70%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 17,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2758)

DECRETO 6 maggio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1981, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517 recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento

da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 12 marzo 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1981 il costo della provvista è pari al 15,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,70%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 17,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2759)

DECRETO 6 maggio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 16,90% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 12 marzo 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1981 il costo della provvista è pari al 15,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,45%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 23 dicembre 1977, è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,95% per il bimestre maggio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 17,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2760)

DECRETO 6 maggio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ricostruzione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale,

per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 12 marzo 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1981 il costo della provvista è pari al 15,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,70 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati, dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,95 % per il bimestre maggio-giugno 1981.

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,95 % per il bimestre maggio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 17,85 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2756)

DECRETO 6 maggio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1981, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981 con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981 con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,65 % per il bimestre maggio-giugno 1981;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2755)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 aprile 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa produttori tabacco » a r.l., in Viterbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusa il 13 dicembre 1980, alla società « Cooperativa produttori tabacco » a r.l., con sede in Viterbo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento al fine di impedire che azioni esecutive individuali danneggino il patrimonio aziendale con evidente danno per la massa creditoria;

Decreta:

La società « Cooperativa produttori tabacco » a r.l. con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio avv. De Facendis in data 4 dicembre 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con successivo provvedimento si provvederà alla nomina dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2634)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 aprile 1981.

Individuazione delle categorie di beneficiari dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilita con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 28 febbraio 1981, n. 44, concernente la copertura finanziaria, tra l'altro, dell'onere relativo alla corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuta la necessità di individuare le categorie di beneficiari di detta indennità, appartenenti al Corpo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per elicotterista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco s'intende il personale del Corpo stesso che svolge attività di volo, come pilota o come specialista, con gli aviomezzi in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Sono da considerarsi piloti d'elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli appartenenti al Corpo in posseso di brevetto e licenza valida rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

Sono specialisti d'elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli appartenenti al Corpo in possesso di apposito attestato di idoneità rilasciato da scuole militari oppure da scuole private riconosciute dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1981
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 314

(2746)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 16 ottobre 1980, n. **1135.**

Scioglimento del Consorzio provinciale fra cooperative democratiche di produzione, lavoro ed agricole, in Reggio Emilia.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il Consorzio provinciale fra cooperative democratiche di produzione lavoro ed agricole, in Reggio Emilia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1958, è sciolto ai sensi dell'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 145

DECRETO 3 dicembre 1980, n. **1136.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro ad acquistare un immobile.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 57.000.000, un edificio sito in Nuoro, via Asiago n. 2, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 44, n. 316 sub da 1 a 10, di proprietà del Consorzio agrario provinciale di Nuoro, come da atto di compravendita 11 febbraio 1960, n. 22426 di repertorio, a rogito dott. Arcadio Bagella, notaio in Nuoro, registrato a Nuoro in data 26 febbraio 1960, n. 1245, da adibire a sede e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 148

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1981, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 117, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il dirigente superiore, viceprefetto dott. Sergio Porena, è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dott. Giuseppe Condorelli, fino al rinnovo della commissione medesima.

(2706)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica II.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2777)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Genghini, Immobiliare GM2, SOFIR, Residence Villa Pamphili, Ircesi, Baia S. Anna, A.CO.I., I.C.E., G.A.M., Sime, Profing, Tilane Tessile, Manifattura tessile della Lombardia M.T.L., e della impresa individuale Genghini Mario, in amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Genghini, Immobiliare GM2, SOFIR, Residence Villa Pamphili, Ircesi, Baia S. Anna, A.CO.I., I.C.E., G.A.M., Sime, Profing, Tilane Tessile, Manifattura tessile della Lombardia M.T.L., e dell'impresa individuale Genghini Mario, citate nelle premesse, è nominato commissario, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, il dottor Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937.

(2768)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Cavaglià

Con decreto 11 aprile 1981, n. 41071, del Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle aree costituenti alcuni tratti di alveo abbandonato del Naviletto della Mandria, in comune di Cavaglià, segnate nel catasto del predetto comune di Cavaglià al foglio n. 6, particelle 54 *a*, 54 *b*, 56 *a*, 56 *b*, 56 *c*, 57 *a*, 57 *b*, 57 *c*, 70, 75, 72, 5 *b*, 7, 8 *b*, 9 e al foglio 5, particelle 22 *c*, 22 *b*, 47 e 65, per una superficie complessiva di mq 32280 e tratteggiate in rosso nella planimetria rilasciata il 14 novembre 1980 in scala 1:2000 dalla sezione tecnica dell'Amministrazione generale dei canali Cavour di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2552)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 maggio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2707)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 mod. 241 D.P. — Data: 7 febbraio 1979 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: De Michelis Riccardo, nato a Carmagnola il 22 giugno 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 6. — Capitale: lire 305.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2329)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Spostamento della sede della prova scritta del concorso per l'ammissione di sessantacinque allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1981-82.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1981, registro n. 3 Finanze, foglio n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1981, contenente le norme del concorso, per esami, per l'ammissione di sessantacinque allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1981-82;

Visto l'art. 19 del suddetto decreto 2 gennaio 1981 con il quale si dispone che la prova scritta del concorso abbia luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 3 giugno 1981;

Considerato che il predetto palazzo degli esami non sarà più disponibile per la data sopraindicata, in quanto utilizzato per le prossime operazioni elettorali;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in altra sede la prova scritta dell'anzidetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 19, primo comma, del proprio decreto 2 gennaio 1981 è così modificato:

«La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Lido di Ostia (Roma), presso la scuola sottufficiali della guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 3 giugno 1981».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1981
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 306

(2781)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici regionali a posti di operaio da destinare ai compartimenti della viabilità per le Marche, l'Umbria, la Lombardia e l'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 28 marzo 1981 — 4ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1981, n. 888, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1981, registro n. 4, foglio n. 242, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale a quaranta posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 28 marzo 1981 — 4ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 2832, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 394, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S., da destinare al compartimento della viabilità per l'Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 28 marzo 1981 — 4ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5417, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 243, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a trenta posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 28 marzo 1981 — 4ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5416, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 214, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 28 marzo 1981 — 4ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1981, n. 328, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1981, registro n. 3, foglio n. 240, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a venticinque posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S., da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

(2770)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di operatore di esercizio (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35 dell'11 dicembre 1980, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 4084, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 31 Poste, foglio n. 363, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a venti posti di operatore di esercizio (tab. XIV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3881.

(2529)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. **14**.

Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette all'attuazione dell'art. 78, penultimo comma, dello statuto, concernente il conferimento di consulenze e incarichi professionali, per il conseguimento di particolari obiettivi dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Limiti di applicabilità

La Regione può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza in merito a problemi di particolare rilievo tecnico, scientifico, culturale, legislativo, giuridico-amministrativo o in attuazione di programmi o progetti previsti dal piano regionale di sviluppo, richiedenti specifica competenza o iscrizione in albi professionali, solo nei casi nei quali la professionalità richiesta non consenta l'impiego di personale del ruolo regionale o la sua adeguata preparazione in idonei corsi di formazione, ovvero non sia possibile avvalersi delle strutture del C.R.U.R.E.S. e degli enti regionali, anche ad amministrazione autonoma.

A tal fine si dovrà tenere conto anche dell'ordinamento degli uffici regionali, nonchè dei piani di formazione del personale.

Art. 3.

Attività di consulenza

L'attività di consulenza può essere conferita:

a) mediante incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di specifici problemi ovvero lo studio e la realizzazione di piani o progetti;

b) mediante incarico per assistenza agli organi di amministrazione regionale in determinati settori nei quali sia richiesto l'apporto di esperti di particolare qualificazione.

L'incarico può essere affidato a:

1) università, istituti scientifici, enti pubblici o società ed organizzazioni che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dell'incarico;

2) esperti iscritti in albi professionali o in possesso di peculiari e notorie competenze professionali.

L'incarico non può essere conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 355.

In nessun caso l'attività di consulenza disciplinata dalla presente legge può instaurare un rapporto di lavoro anche temporaneo.

Art. 4.

Durata dell'incarico

L'incarico di consulenza è a tempo determinato e ha durata commisurata a quella del piano o progetto per cui è conferito.

L'incarico previsto dalla lettera *b)* dell'art. 3 può essere conferito fino ad un massimo di 12 unità nel medesimo esercizio finanziario.

In ogni caso uno stesso incarico non può protrarsi per più di tre esercizi finanziari.

Non è ammesso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario.

Art. 5.

Compensi

I compensi per le consulenze e gli incarichi comprensivi di spese ed onorari, devono essere stabiliti, secondo il caso, sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli enti, istituti ed organizzazioni di cui al n. 1) del secondo comma dell'art. 3, ovvero possono essere ragguagliati agli emolumenti reali corrisposti a dipendenti regionali inquadrati nei due livelli più elevati, avendo riguardo al tipo di risultato richiesto e alla oggettiva entità della prestazione.

Art. 6.

Modalità di conferimento dell'incarico

La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare:

a) la particolare ed eccezionale esigenza che motiva l'attribuzione della consulenza;

b) l'oggetto della consulenza o la definizione del progetto e la durata dell'incarico;

c) gli elementi giustificativi della scelta con indicazione della qualificazione, dell'esperienza professionale del consulente o dell'organismo prescelto;

d) l'ammontare del compenso od onorari da corrispondere e dell'eventuale rimborso delle spese, nonché le modalità di pagamento;

e) le modalità di espletamento e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico.

Art. 7.

Abrogazione norme precedenti

La legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6, è abrogata.

Art. 8.

Applicabilità della normativa della presente legge agli incarichi previsti dal regolamento interno del consiglio

Nel rispetto della propria autonomia funzionale e contabile, il consiglio regionale provvederà, con successiva legge alle modifiche necessarie per uniformare gli articoli 19-*bis* e 19-*ter* del regolamento interno, ai contenuti della presente legge.

Art. 9.

Riserva di posti nei pubblici concorsi in favore del personale assunto nella seconda legislatura ai sensi della legge regionale n. 6/76.

Nei primi concorsi pubblici banditi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, in aggiunta alla riserva di cui all'art. 46 della predetta legge è istituita eccezionalmente una ulteriore riserva pari al 5 e al 35 per cento dei posti vacanti rispettivamente nel V e nel VII livello in favore del personale assunto dalla regione dell'Umbria, in data non successiva al 1° settembre 1978, con contratto a tempo determinato a norma del penultimo comma dell'art. 78 dello statuto e della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6; purchè in servizio alla data della deliberazione della presente legge.

Il personale di cui al primo comma ha diritto a partecipare ai concorsi per la copertura di posti del VII livello se in possesso del prescritto diploma di laurea e, se richieste, delle abilitazioni o specializzazioni previste per l'accesso al predetto livello ai sensi della tabella *A* allegata alla legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, e di posti di V livello se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

L'ammissione ai concorsi predetti e il godimento delle riserve entro i limiti indicati nel primo comma sono, altresì, subordinati al possesso di tutti gli altri requisiti generali previsti nell'art. 13 della predetta legge n. 26/79, fatta eccezione per il limite massimo di età, nonchè alla condizione che il servizio sia stato effettivamente prestato presso gli uffici regionali con carattere di continuità e con orario definito, secondo le modalità di cui alle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26.

La riserva non trova applicazione in mancanza di soggetti aventi i requisiti prescritti nei commi precedenti ovvero nel caso in cui gli interessati non conseguano l'idoneità.

I concorsi di cui al presente articolo si svolgono con le modalità, le prove e le materie stabilite per i singoli livelli e profili professionali dalla legge regionale 15 giugno 1979, numero 26, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal regolamento 23 marzo 1976, n. 16, modificato dalle leggi regionali 25 agosto 1978, n. 50 e 17 maggio 1980, n. 45.

Art. 10.

Nomina. Decorrenza e trattamento economico

L'immissione in ruolo del personale di cui all'articolo precedente dichiarato idoneo nei concorsi pubblici è disposta, entro il limite delle aliquote dei posti riservati per i singoli livelli, con provvedimenti della giunta regionale, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e, ove occorra, del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

Ai fini giuridici ed economici essa ha effetto dalla data dei relativi provvedimenti.

Al personale medesimo compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento.

Art. 11.

Proroga contratti in scadenza

I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 78, penultimo comma, dello statuto e della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6, che venissero a scadere prima della conclusione delle operazioni concorsuali previste dall'art. 9, sono prorogati, alle stesse condizioni, sino alla data dei provvedimenti di immissione in ruolo.

Art. 12.

La spesa per l'attuazione della presente legge — alla cui quantificazione si provvederà con legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n 23 — verrà imputata, a far tempo dall'anno 1981, come segue:

a) per le finalità previste all'art. 5, al cap. 720, denominato: « Spese per collaboratori della Regione con rapporti diversi da quelli di impiego »;

b) per le finalità previste all'art. 8, al cap. 280, denominato: « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili, al personale di ruolo e non di ruolo ».

Gli interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale della Regione, al I settore, 2° programma, lettere *a*) e *b*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 marzo 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 (atto n. 1716) in data 16 dicembre 1980 (atto n. 102) e in data 16 febbraio 1981 (atto n. 153) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 marzo 1981.

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. 15.

Istituzione dei servizi di mensa per le esigenze del funzionamento della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione dispone per le esigenze del suo funzionamento servizi di mensa.

Per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli uffici, la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, stipula speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi dei pasti nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata — per l'anno 1981 — la spesa di lire 160.000 000 sia in termini di competenza che di cassa, con imputazione al cap 355 (titolo I - sez. I - rubrica IV - categoria 4 - tipo 1.1 - settore 1) di nuova istituzione nel bilancio dell'anno suddetto, denominato: « Spese per il servizio di mensa per il funzionamento della Regione ».

A tale onere si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap 6120 del bilancio 1981 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2) La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni a norma dell'art 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n 23.

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale 1981-83, settore I, programma 2, progetto *B*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 marzo 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 febbraio 1981 (atto n. 154) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 marzo 1981.

(2135)

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1981, n. 16.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 Aggiornamento del bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

Lo stato di previsione delle entrate della Regione Umbria per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella *A*), è approvato in L. 1.053.912.403.000 in termini di competenza e in L. 1.103.383.621.000 in termini di cassa.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1981 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

Lo stato di previsione della spesa della regione Umbria per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella *B*), è approvato in L. 1.053.912 403.000 in termini di competenza ed in L. 1.103.383.621.000 in termini di cassa

E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1981 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma

E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1981 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1981 annesso alla presente legge.

Art. 4.
Autorizzazione relativa ad interventi di carattere continuativo o pluriennale

A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1981, in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo e a carattere pluriennale, sono determinati nella misura indicata nella tabella *I*) allegata alla presente legge.

Art. 5.
Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali e statali

Limitatamente all'anno finanziario 1981 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella *L*) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

Art. 6.
Funzioni in materia di assistenza ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Lo stanziamento del cap. 2640 sarà ripartito dalla giunta regionale in base a criteri di cui all'art. 10 della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, con riferimento, per quanto attiene al parametro di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, alla popolazione residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre 1979.

Art. 7.
Interventi a favore della pesca nelle acque interne

Limitatamente all'anno 1981 lo stanziamento di spesa autorizzato dalla legge regionale 11 gennaio 1974, n. 3, è elevato a L. 57.000.000 in termini di competenza e a L. 91.000.000 in termini di cassa (cap. 4280).

A decorrere dall'anno 1981 il contributo annuo a favore del consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno è elevato, sia in termini di competenza che di cassa a L. 35.000.000 (cap. 4220).

Art. 8.
Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione

A decorrere dall'anno 1981 il contributo annuo a favore dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, è elevato a L. 20.000.000 (cap. 800).

Art. 9.
Contributo al CRURES

Il contributo a favore del CRURES per l'anno 1981 (capitolo 740), previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 58, è comprensivo della quota di L. 40.000.000 finalizzata alla esecuzione della indagine particolare per la predisposizione dell'annuario merceologico dell'artigianato umbro, all'analisi dei dati sui movimenti migratori, sugli iscritti alle sezioni di collocamento e sulla destinazione della spesa pubblica in agricoltura.

L'erogazione di tale quota sarà disposta dalla giunta regionale sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall'ente suddetto.

Art. 10.
Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è stabilito per l'anno 1981, in lire 44.478.358.000 (cap. 6140).

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del consiglio regionale non soggetto a controllo.

Art. 11.
Variazione al bilancio con provvedimenti della giunta regionale

La giunta regionale, in attuazione dell'art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni al bilancio 1981 mediante l'istituzione di nuovi capitoli o la modifica degli stanziamenti di quelli esistenti, al fine di iscrivere nello stesso le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1981, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3100 dell'entrata e 9730 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente fruttifero intestato « Regione Umbria » presso la tesoreria centrale dello Stato.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di leggi sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.

Art. 12.
Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla tabella *B*) della spesa.

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 13.
Fondo di riserva per le spese impreviste

In osservanza dell'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, la giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

Art. 14.
Fondo per garanzie prestate dalla Regione

In attuazione del disposto di cui all'art. 33, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è iscritto, nello stato di previsione dell'anno 1981, il cap. 6045 con uno stanziamento di L. 325.000.000 in termini di competenza e di L. 200.000.000 in termini di cassa, da destinare alla copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione in attuazione delle seguenti leggi regionali:

23 gennaio 1973, n. 10: garanzie sussidiarie sul credito turistico ed alberghiero	L.	35.000.000
28 gennaio 1974, n. 10: fidejussione sui mutui contratti dagli enti locali per la esecuzione di opere pubbliche	»	120.000.000
20 maggio 1975, n. 38: garanzia fidejussoria a favore dei comuni singoli o associati sul pagamento dei mutui contratti per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico . .	»	20.000.000
20 luglio 1979, n. 36: garanzie fidejussorie a favore dell'E.S.A.U.	»	150.000.000
Totale . . .	L.	325.000.000

Art. 15.
Autorizzazione alla stipulazione di mutui

Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 9.966.895.000, per una durata massima di anni trenta ed entro il limite annuo di spesa di L. 1.980.000.000 per oneri di ammortamento.

A tale spesa si farà fronte, per l'anno 1981, con quota dello stanziamento appositamente previsto al cap. 9790 della spesa denominato: « Rate ammortamento di mutui passivi ».

Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico:

a) al finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei terreni collinari e montani previsti dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44, per L. 6.000.000.000 (capitoli 8350 e 8400 della spesa);

b) al finanziamento dei contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli enti locali, di cui all'art. 3, lettera *a*) della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, per L. 2.300.000.000 (cap. 8900);

c) al finanziamento degli interventi di conservazione e miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 63, per L. 600.000.000 (cap. 6645);

d) al parziale finanziamento del contributo integrativo sui progetti ammessi ai benefici comunitari di cui al regolamento CEE 1760/78 (Fondo globale del cap. 9710, elenco n. 5 allegato), per L. 1.066.895.000.

Art. 16.

Aperture di credito a favore dei funzionari delegati

Per l'anno 1981 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore e per i capitoli di spesa indicati nella tabella *P*) allegata alla presente legge.

Art. 17.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la giunta regionale è autorizzata a rinunciare, nel corso dell'anno 1981, ai diritti di credito che la regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 1000.

Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dalla emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 18.

Aggiornamento del bilancio pluriennale

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1981-83, secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 19.

Bilanci di enti dipendenti dalla Regione

Sono autorizzati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno ed il pagamento delle spese previste, per l'anno 1981, negli annessi bilanci dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

1) Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali (C.R.U.R.E.S.) istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 (*appendice n.* 2);

2) Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 (*appendice n.* 3);

3) centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 giugno 1975, n. 38 (*appendice n.* 4).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 25 marzo 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 *marzo* 1981 (*atto n.* 160) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *marzo* 1981.

(*Omissis*).

(2612)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811280)